Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 17 agosto 1928 - Anno VI — Numero 191

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2288. — REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1611.
Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini, dell'Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici, e dell'Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto, ed approvazione dei relativi statuti . . . . . . Pag. 3902

2289. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1825.
Concessione della franchigia doganale per i residui di oli minerali impiegati nella fabbricazione degli antiparassitari delle piante da frutta . . . . Pag. 3911

2290. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1826.
Trattamento doganale del prosciutto cotto, conservato in scatole . . . . Pag. 3911

2291. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1827.
Aumento del contingente di esportazione delle pelli grezze bovine per l'anno 1928 . . . . . . Pag. 3912

2292. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1829.
Ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea . . . Pag. 3912

2293. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1828.
Franchigia doganale per lo xantogenato di potassio da impiegare nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco . . . . Pag. 3913

REGIO DECRETO 14 giugno 1928.
Radiazione del corso d'acqua Rio Val d'Astrio dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia . . Pag. 3914

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1928.
Modifiche al decreto Ministeriale 3 marzo 1927, che disciplina la vigilanza sulla importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario . . . . Pag. 3914

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, ad istituire alcune filiali . . . . . . Pag. 3915

DECRETO PREFETTIZIO 27 luglio 1928.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione della provincia di Ragusa . . . . . Pag. 3915

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3915

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Avviso di rettifica . . Pag. 3917
Ministero delle comunicazioni: Apertura di agenzia telegrafica. Pag. 3917
Banca d'Italia: Situazione al 20 luglio 1928 (VI) . . Pag. 3918
Ministero delle finanze: Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici. Pag. 3920
Ministero dell'interno: Modificazione al decreto Ministeriale 9 agosto 1925 riguardante l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale « Anticolana » . . . Pag. 3920
Ministero dell'economia nazionale: Comuni fillosserati. Pag. 3920

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2288.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1611.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini, dell'Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici, e dell'Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto, ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;

Viste le domande in data 10 gennaio e 19 settembre 1927, con le quali la presidenza della detta Confederazione chiede sia provveduto al riconoscimento giuridico, ed alla approvazione dei relativi statuti, della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, del cinematografo ed affini, della Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici, e della Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto; la prima costituita come Associazione sindacale di secondo grado aderente alla Confederazione, le altre due costituite come Associazioni sindacali di primo grado a carattere nazionale aderenti anch'esse alla Confederazione, nonchè alla Federazione suindicata;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Visti gli articoli 4 e 5 dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Sono del pari riconosciute, a norma della legge e del regolamento suindicati, le seguenti Associazioni sindacali di primo grado a carattere nazionale aderenti alla Confederazione suddetta, nonchè alla Federazione di cui al primo comma del presente articolo:

1° Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici;

2° Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto.

Sono approvati gli statuti della Federazione e delle Associazioni predette, secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Federazione e le Associazioni suindicate.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione e delle Associazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 159. — SIROVICH.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, del cinematografo ed affini.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, del cinematografo ed affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie del teatro, del cinematografo ed affini.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale delle industrie per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici sindacali e sociali relativi alle industrie stesse;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria del teatro, del cinematografo ed affini;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento e il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro ed i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria del teatro, del cinematografo ed affini costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria stessa inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinte sezioni di categoria.

Alla Federazione aderiscono inoltre l'Associazione nazionale fascista enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici e l'Associazione nazionale fascista delle società ed enti di concerto.

La iscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione suddivide nel proprio seno le ditte ad essa inscritte attraverso le competenti Unioni territoriali in sette Gruppi nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività industriale da essa rappresentati, e cioè:

1° Gruppo nazionale esercenti teatri (quale che sia lo spettacolo al quale questi sono adibiti);

2° Gruppo nazionale esercenti cinematografi (anche a spettacoli misti);

3° Gruppo nazionale imprese spettacoli lirici, di prosa, operetta, varietà e riviste;

4° Gruppo nazionale produttori, noleggiatori e commercianti di films cinematografiche;

5° Gruppo nazionale industrie affini al teatro ed al cinematografo (attrezzisti teatrali, scenografi teatrali, costumi d'arte, case di stampa cinematografica, ecc.);

6° Gruppo nazionale editori di musica di teatro;

7° Gruppo nazionale industrie radiofoniche e applicazioni musicali.

Ciascun Gruppo sarà retto da un capo gruppo nominato dall'assemblea del Gruppo. Ogni Gruppo potrà avere inoltre un Comitato di gruppo composto di 4 membri oltre il capo, nominati pure dall'assemblea del Gruppo e le cui attribuzioni saranno stabilite in apposito regolamento da deliberarsi dalla Giunta esecutiva della Federazione e da approvarsi dalla Confederazione.

I capi dei Gruppi hanno facoltà di farsi sostituire in casi di assenza o di impedimento da un delegato del Gruppo di propria fiducia. Ove sia istituito il Comitato di gruppo, farà le veci del capo un membro del Comitato.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni e ditte interessate dagli impegni od obbligazioni che avessero assunte precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria del teatro, del cinematografo ed affini.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

La Federazione è retta da un Consiglio generale formato dai capi dei Gruppi e dai delegati dei Gruppi stessi nominati dalle rispettive assemblee. Ciascun Gruppo nomina quattro delegati.

Le norme per le nomine di tali delegati saranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi dalla Confederazione.

Del Consiglio generale fanno inoltre parte un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici ed enti lirici e un rappresentante della Associazione nazionale fascista delle società ed enti di concerto, nominati di anno in anno dai rispettivi Consigli direttivi nel proprio seno.

Non potranno essere nominati delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

Sono ammesse soltanto le deleghe scritte fra i componenti il Consiglio. Nessun membro potrà però avere più di due deleghe.

Art. 11.

Il Consiglio generale è convocato in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dalla Giunta esecutiva o sia richiesto da almeno due Gruppi.

Il Consiglio generale è valido quando sia presente la metà più uno del numero totale dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio generale nomina tre vice-presidenti ed il tesoriere-economo che insieme ai sette capi gruppo formano la Giunta esecutiva. Nessun Gruppo potrà essere rappresentato da più di due membri nella Giunta esecutiva.

Nomina altresì due revisori dei conti ed elegge pure ogni anno, scegliendoli anche fuori del suo seno, i propri rappresentanti nei Consigli direttivi dell'Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici ed enti lirici e dell'Associazione nazionale fascista delle società ed enti di concerto, a norma degli statuti delle Associazioni stesse.

Il Consiglio generale determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni che siano poste all'ordine del giorno. Esso delibera validamente solo sulle materie poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto per sè e uno per ciascuna eventuale delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare al Consiglio generale.

Art. 12.

Spetta al Consiglio generale di approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio generale di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni e ditte dipendenti e che non potranno eccedere nel massimo la misura dei contributi di legge di spettanza della Federazione. Le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Speciali contributi potranno essere deliberati dalla Giunta esecutiva con l'approvazione della Confederazione, limitatamente per ciascun Gruppo e per esigenze speciali dell'industria rappresentata dai Gruppi stessi.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione e scelto anche al di fuori dei soci della Federazione. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli, sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-presidente più anziano, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva e del Consiglio generale.

Convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non è approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 14.

La Giunta esecutiva:

a) cura lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio generale;

b) coadiuva il presidente nell'espletamento del suo mandato;

c) delibera sull'ammissione delle sezioni e ditte;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 21;

f) provvede infine su tutti gli altri affari elencati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926 n. 1130.

In caso di urgenza la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio generale. I provvedimenti in tal modo presi devono però essere ratificati dal Consiglio generale nella sua più prossima seduta.

Art. 15.

Le riunioni degli organi sociali possono essere convocate anche fuori della sede della Federazione.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati dell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti o procuratori muniti di ampio mandato per impegnarsi ed obbligare, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 16.

Alla amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio della Federazione sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio generale a norma dell'art. 11.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per la gestione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 17.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Eguale obbligo hanno le Associazioni aderenti di cui all'art. 6. Le comunicazioni suddette debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni territoriali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione territoriale di cui fanno parte.

Art. 18.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' anche tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dal presente statuto, o dalla legge o dallo statuto e deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 19.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti collettivi, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo consenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 20.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Giunta esecutiva ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni o ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione a carico del capo della sezione, della ditta ad essa aderente, e della sezione stessa, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 48, 49, 50 e 51 dello statuto confederale.

Art. 22.

Contro l'applicazione della censura è ammesso ricorso alla Confederazione.

Art. 23.

Il segretario generale della Federazione è nominato dal presidente generale della Confederazione su designazione della Giunta esecutiva.

La durata del mandato e le altre condizioni di nomina sono fissate altresì dal presidente generale della Confederazione a norma delle disposizioni dello statuto confederale.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici federali.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo. Il segretario generale è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

La Giunta esecutiva potrà anche nominare un vice-segretario generale pel quale valgono le stesse limitazioni stabilite pel segretario generale.

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dalle autorità competenti provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Associazione nazionale fascista degli enti autonomi dei teatri lirici e degli enti lirici » non aventi scopi di lucro.

Art. 2.

L'Associazione è formata dagli enti suddetti aventi per fine specifico le manifestazioni liriche, concerti e balli.

Essa fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento, ha la rappresentanza legale di tutti gli enti attribuiti alla sua competenza.

L'Associazione aderisce alla Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini.

Art. 3.

L'Associazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dallo statuto e regolamenti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Associazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale degli enti autonomi di teatri lirici nonchè degli enti impresari lirici non aventi scopi di lucro;

b) di studiare e risolvere, nei quadri ed in conformità delle leggi, i problemi culturali economici e sociali relativi agli enti stessi;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli enti associati;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'incremento e il miglioramento delle manifestazioni artistiche;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti degli enti di cui trattasi in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia ad essa devoluta in forza di legge o di regolamento o di deliberazioni confederali;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione istituirà gli uffici e servizi necessari.

Art. 6.

L'inscrizione avviene su domanda di ogni singolo ente autonomo di teatro lirico e di ogni ente autonomo per imprese liriche non aventi scopi di lucro. Se l'Associazione non intende ammettere qualche ente, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta solamente agli enti regolarmente inscritti ed al corrente col pagamento dei contributi.

Art. 7.

I rapporti fra l'Associazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 8.

L'adesione all'Associazione importa per gli enti aderenti un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per ugual periodo di tempo, qualora non pervenga dichiarazione di recesso.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera gli enti interessati dagli impegni ed obblighi che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Cessano pure di appartenere all'Associazione quegli enti di cui sia stata constatata la cessazione della propria attività.

Art. 9.

Gli enti autonomi dei teatri lirici nonchè gli enti impresari lirici non aventi scopo di lucro sono divisi in tre categorie a seconda della loro rispettiva importanza artistica e potenzialità economica.

Sono attribuiti alla prima categoria gli enti che operano in città capoluoghi di regione e che hanno una spiccata funzione nella vita artistica della Nazione.

Sono attribuiti alla seconda categoria gli enti che operano in città capoluoghi di provincia.

Sono attribuiti alla terza categoria tutti gli altri.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai delegati di tutti gli enti nominati di volta in volta in ragione di tre delegati per gli enti della prima categoria, di due per quelli di seconda categoria e di uno per quelli di terza categoria. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

Gli enti che hanno diritto a nominare più delegati possono nominarne uno solo il quale però disporrà di tutti i voti spettanti all'ente che rappresenta.

Ogni delegato non potrà rappresentare per procura che un solo ente oltre al proprio. In tale caso avrà diritto a quel numero di voti che complessivamente spettano ai due enti.

Perchè l'assemblea sia valida è necessaria la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno la metà del numero dei voti spettanti a tutti gli enti associati.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo un'ora dopo la prima quando questa fosse andata deserta per mancanza di numero legale. L'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando il Consiglio lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda almeno da due enti.

Tutte le assemblee sono convocate e presiedute dal presidente dell'Associazione.

Art. 11.

L'assemblea nomina ogni anno i membri elettivi del Consiglio direttivo dell'Associazione a norma del successivo articolo 12; nomina pure due revisori dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo dell'Associazione.

Essa determina inoltre le direttive che l'Associazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano la sua particolare attività, sia per le questioni speciali che siano segnate all'ordine del giorno.

All'occorrenza delibera pure sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni relative dovranno in tal caso riportare l'approvazione di tanti delegati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli enti associati.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto, oltre che del presidente, di 4 membri dei quali 3 eletti dall'assemblea come all'art. 11 ed il 4° delegato dalla Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, del cinematografo ed affini, e nominato di anno in anno dal Consiglio generale della Federazione stessa.

Esso nomina nel suo seno un vice-presidente ed il tesoriere-economo che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari, e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Il Consiglio nomina anche un proprio rappresentante a far parte del Consiglio generale della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, del cinematografo ed affini, a norma dello statuto di detta Federazione.

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni sei mesi e straordinariamente sempre quando lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali. E' altresì in sua facoltà di stabilire con l'approvazione della Confederazione contributi suppletivi a carico degli enti associati e che non potranno eccedere nel massimo la misura dei contributi legali.

Spetta anche ad esso di deliberare sull'ammissione degli enti all'Associazione e di prendere ogni altra deliberazione necessaria per il funzionamento dell'Associazione stessa nonchè di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 14.

Dal provento dei contributi legali di spettanza dell'Associazione deve essere annualmente prelevato il decimo per costituire il fondo patrimoniale destinato a garantire le obligazioni assunte dall'Associazione in dipendenza dei contratti di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi a norma di legge.

L'80 per cento dei contributi stessi deve esser devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente è nominato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione che rappresenta tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dagli organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle istruzioni, norme e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio direttivo che egli convoca e presiede. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

La nomina del presidente non ha effetto se non è approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

All'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio direttivo come all'art. 12.

Il tesoriere-economo deve curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione. Egli provvede pure alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione.

Art. 17.

Salve le disposizioni della Confederazione, l'Associazione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti di lavoro riferentisi ai dipendenti degli enti ad essa attribuiti.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro la Associazione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione. Spetta pure all'Associazione la rappresentanza degli enti dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle disposizioni di legge nonchè dallo statuto della Confederazione, e deliberazioni di questa.

Art. 18.

E' fatto obbligo agli enti, sotto comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Associazione il numero dei loro dipendenti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Associazione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 19.

L'Associazione ha obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possano interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni ed atti per i quali sia richiesta dalla legge, o dallo statuto e deliberazioni confederali, l'autorizzazione o approvazione della Confederazione.

L'Associazione ha altresì l'obbligo di fornire alla Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini, alla quale aderisce a norma dell'articolo 2, tutte quelle notizie e dati che fossero da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Ha pure l'obbligo di tenere informata la Federazione di tutti gli atti e provvedimenti che si riferiscono a materia di comune interesse.

Art. 20.

Gli enti iscritti all'Associazione hanno l'obbligo di fornire a questa tutte le notizie, elementi e dati che siano dalla stessa richiesti e che dovranno rimanere riservati ai dirigenti dell'Associazione.

Gli enti stessi hanno altresì l'obbligo di osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dagli organi della Associazione.

Art. 21.

Gli enti iscritti sono tenuti ad informare l'Associazione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti e di tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro. Nessun associato potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non per il tramite della Associazione e degli uffici regionali eventualmente costituiti a termini dell'art. 23 e da essa a tale scopo delegati.

Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24 per i soci contravventori, l'Associazione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi ed i contratti fatti in contrasto a tali disposizioni.

Art. 22.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

A membri del Consiglio direttivo e a delegati dell'assemblea non possono essere eletti che i membri del Consiglio di amministrazione e i procuratori degli enti associati che abbiano i requisiti di legge.

Art. 23.

Con deliberazione del Consiglio direttivo da ratificarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilita, per quelle regioni nelle quali in relazione al numero ed all'importanza degli enti esistenti sia manifesta l'opportunità di più diretti e frequenti contatti tra l'Associazione ed i singoli enti, l'istituzione di appositi uffici regionali ai quali potrà anche di volta in volta essere delegata la trattazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro. I limiti e le modalità di funzionamento di tali uffici saranno stabiliti nelle deliberazioni stesse con cui vengono istituiti.

Art. 24.

Il Consiglio direttivo su proposta del presidente ha facoltà di deliberare la censura agli enti associati che non osservino le disposizioni emanate dall'Associazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza o qualora risultino all'Associazione fatti di particolare gravità a carico degli enti stessi, il Consiglio direttivo ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 48, 49, 50 e 51 dello statuto confederale.

Art. 25.

Contro l'applicazione della censura è ammesso ricorso alla Confederazione.

Art. 26.

Il segretario generale dell'Associazione è nominato dal presidente generale della Confederazione su designazione del Consiglio direttivo.

Le condizioni di nomina e la durata del mandato sono altresì fissate dal presidente generale della Confederazione a norma delle disposizioni dello statuto confederale.

Egli deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione e alla direzione degli uffici e servizi dell'Associazione.

Il segretario generale è responsabile del buon andamento degli uffici dell'Associazione.

Art. 27.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'articolo 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto ».

Art. 2.

L'Associazione è formata dalle società ed enti aventi per fine specifico le manifestazioni concertistiche.

Essa fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento, ha la rappresentanza legale di tutte le società ed enti attribuiti alla sua competenza.

L'Associazione aderisce alla Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini.

Art. 3.

L'Associazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dallo statuto e regolamenti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Associazione ha per scopi:

a) di curare la tutela generale delle società ed enti di concerti;

b) di studiare e risolvere, nei quadri ed in conformità delle leggi, i problemi culturali ed economici relativi agli enti stessi;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli enti associati;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'incremento e il miglioramento delle manifestazioni concertistiche;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle società ed enti di concerti in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia ad essa devoluta in forza di legge, o di regolamenti o deliberazioni confederali;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione istituirà gli uffici e servizi necessari.

Art. 6.

La inscrizione avviene su domanda di ogni singola società od ente.

Se l'Associazione non intende ammettere qualche società od ente, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle società regolarmente inscritte ed al corrente col pagamento dei contributi.

Art. 7.

I rapporti fra l'Associazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 8.

L'adesione all'Associazione importa per le società ed enti aderenti un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga dichiarazione di recesso.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le società ed enti interessati dagli impegni ed obblighi che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Cessano pure di appartenere alla Associazione quelle società ed enti di cui sia constatata la cessazione dell'attività concertistica.

Art. 9.

Le società ed enti di concerto sono raggruppate in tre categorie a seconda della loro importanza artistica e potenzialità economica.

Sono attribuite alla prima categoria le società ed enti che operano in città capoluoghi di regione e che hanno una spiccata funzione nella vita artistica della Nazione.

Sono attribuite alla seconda categoria le società ed enti che operano in città capoluoghi di provincia.

Sono attribuite alla terza categoria tutte le altre minori.

L'assegnazione delle società ed enti aderenti alle singole categorie è fatta dal Consiglio direttivo dell'Associazione con l'approvazione della Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai delegati di tutti gli enti e società aderenti, nominati di volta in volta in ragione di tre delegati per le società ed enti della prima categoria, di due per quelli di seconda categoria e di uno per quelli della terza categoria.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

Le società od enti che hanno diritto a nominare più di un delegato possono nominarne uno solo il quale però disporrà di tutti i voti spettanti alla società od ente che rappresenta.

Ogni delegato non potrà rappresentare per procura che una sola associata oltre la propria. In tal caso avrà diritto a quel numero di voti che complessivamente spettano alle due società od enti.

Perchè l'assemblea sia valida è necessaria la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno la metà del numero dei voti spettanti a tutte le società od enti associati.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo un'ora dopo la prima quando questa fosse andata deserta per mancanza di numero legale. L'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando il Consiglio lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da un numero di società od enti rappresentanti almeno dieci voti.

Tutte le assemblee sono convocate e presiedute dal presidente dell'Associazione.

Art. 11.

L'assemblea nomina ogni anno i membri elettivi del Consiglio direttivo dell'Associazione a norma del successivo articolo 12; nomina pure due revisori dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo.

Essa determina inoltre le direttive che l'Associazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano la sua particolare attività, sia per le altre questioni speciali che siano segnate all'ordine del giorno.

All'occorrenza delibera pure sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni relative dovranno in tal caso riportare l'approvazione di tanti delegati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutte le società ed enti associati.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto, oltre che del presidente, di 3 membri eletti dall'assemblea come all'art. 11. Esso nomina nel suo seno un vice-presidente ed il tesoriere-economo, che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Del Consiglio direttivo fa inoltre parte di diritto un rappresentante della Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini, nominato di anno in anno dal Consiglio generale della Federazione stessa.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni sei mesi e straordinariamente sempre quando lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali. Spetta pure ad esso di determinare gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi agli enti e società aderenti e che non possono eccedere la misura massima del contributo legale.

Spetta anche ad esso di deliberare sull'ammissione degli enti e società di concerto all'Associazione e di prendere ogni altra deliberazione necessaria pel funzionamento dell'Associazione stessa nonchè di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 14.

Dal provento dei contributi legali di spettanza dell'Associazione deve essere annualmente prelevato il decimo per costituire un fondo patrimoniale destinato a garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione in dipendenza dei contratti di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi a norma di legge.

L'80 per cento dei contributi stessi deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente è nominato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione che rappresenta tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o delegate dagli organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle istruzioni, deliberazioni e norme della Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio direttivo che egli convoca e presiede. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

La nomina del presidente non ha effetto se non è approvata a termini di legge.

Art. 16.

All'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio direttivo come all'art. 12.

Il tesoriere-economo deve curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione. Egli provvede altresì alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione.

Art. 17.

Salve le disposizioni della Confederazione, l'Associazione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti di lavoro riferentisi ai dipendenti delle società ed enti di concerto ad essa attribuiti.

Nella discussione e stipulazione dei contratti suddetti l'Associazione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Associazione la rappresentanza delle società ed enti di concerto dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle disposizioni di legge nonchè dallo statuto e deliberazioni della Confederazione.

Art. 18.

E' fatto obbligo alle società ed enti di concerto, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Associazione il numero dei loro dipendenti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Associazione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 19.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni per le quali sia richiesta dalla legge, o dallo statuto e deliberazioni confederali, l'autorizzazione o l'approvazione della Confederazione.

L'Associazione ha altresì l'obbligo di fornire alla Federazione dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini, alla quale aderisce a norma dell'art. 2, tutte quelle notizie e dati che fossero da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Ha pure l'obbligo di tenere informata la Federazione di tutti i provvedimenti ed atti che si riferiscono a materie di comune interesse.

Art. 20.

Le società ed enti inscritti all'Associazione hanno l'obbligo di fornire all'Associazione stessa tutte le notizie, elementi e dati che siano da essa richiesti e che devono rimanere riservati ai dirigenti dell'Associazione.

Le aziende associate sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti delle loro attribuzioni dai competenti organi direttivi della Associazione.

Art. 21.

Le società ed enti inscritti sono tenuti ad informare l'Associazione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti e di tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun associato potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite della Associazione e degli uffici regionali eventualmente costituiti a termini dell'art. 23 e da essa a tale scopo delegati.

Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24 ai soci contravventori, l'Associazione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tali disposizioni.

Art. 22.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

A membri del Consiglio direttivo e a delegati dell'assemblea non possono essere eletti che i membri del Consiglio d'amministrazione e i procuratori delle società ed enti associati che abbiano i requisiti di legge.

Art. 23.

Con deliberazione del Consiglio direttivo da ratificarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilita, per quelle regioni nelle quali in relazione al numero ed alla importanza delle società ed enti di concerto esistenti sia manifesta l'opportunità di più diretti e frequenti contatti tra l'Associazione e le singole società ed enti, la istituzione di appositi uffici regionali, ai quali potrà anche essere di volta in volta delegata la trattazione e la stipulazione di contratti collettivi di lavoro. I limiti e le modalità di funzionamento di tali uffici saranno stabiliti nella deliberazione stessa con cui essi vengono istituiti.

Art. 24.

Il Consiglio direttivo su proposta del presidente ha facoltà di deliberare la censura alle società ed enti associati che non osservino le istruzioni emanate dall'Associazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino all'Associazione fatti di particolare gravità a carico delle società ed enti stessi, il Consiglio direttivo ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 48, 49, 50 e 51 dello statuto confederale.

Art. 25.

Contro l'applicazione della censura è ammesso ricorso alla Confederazione.

Art. 26.

Il segretario generale dell'Associazione è nominato dal presidente generale della Confederazione su designazione del Consiglio direttivo.

Le condizioni di nomina e la durata del mandato sono altresì fissate dal presidente generale della Confederazione a norma delle disposizioni dello statuto confederale.

Egli deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione ed alla direzione dei servizi ed uffici dell'Associazione.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

Il segretario generale è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione.

Art. 27.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'articolo 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2289.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1825.

Concessione della franchigia doganale per i residui di oli minerali impiegati nella fabbricazione degli antiparassitari delle piante da frutta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla attuazione della difesa delle piante da frutta, mediante la distruzione dei parassiti che ne compromettono il sano sviluppo e la fruttificazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammessi in esenzione dai diritti di confine, fino al quantitativo massimo di 500 quintali annui, i residui della distillazione degli oli minerali (petrolina o gasoil) destinati ad essere adoperati nella fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta, sotto osservanza delle condizioni che all'uopo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 46. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2290.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1826.

Trattamento doganale del prosciutto cotto, conservato in scatole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che ap-

prova il Repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali con le relative disposizioni preliminari;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale del prosciutto conservato in scatole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le voci del Repertorio doganale in vigore, a pagina 175 e 808, relative al trattamento dei prosciutti, fermi restando i rimandi alle rispettive voci di tariffa, sono modificate come segue:

— Carni:
  preparate:
    b) conservate in scatole (escluso il prosciutto), tanto crude quanto cotte o comunque preparate, comprese quelle conservate col metodo Appert.

— Prosciutti, anche cotti o conservati in scatole.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 47. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2291.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1827.

Aumento del contingente di esportazione delle pelli grezze bovine per l'anno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, 1° comma, del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare, per l'anno 1928, i contingenti di esportazione delle pelli grezze di buoi e vacche e di vitelli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente per il quale il Ministro per le finanze potrà consentire la esportazione delle pelli grezze di buoi e vacche, stabilito in quintali 200.000 dalla nota alla voce « pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche o marinate », portata dalla tabella *B*) annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aumentato, per l'anno 1928, di quintali 100.000.

Il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitelli, stabilito dalla nota predetta in quintali 32.000, viene aumentato, per l'anno 1928, di quintali 28.000.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 48. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2292.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1829.

Ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea, per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Filati e reti di cotone	Per la fabbricazione di merletti a mano (concessione valevole sino al 31 luglio 1930). È riservata al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire la specie dei filati e delle reti di cotone, da ammettere alla importazione temporanea per lo scopo suddetto.	Illimitata	Un anno
Cordonetti di cotone	Per la fabbricazione di tessuti « torti-glia » per pneumatici cords (concessione valevole sino al 31 luglio 1929).	Kg. 100	Un anno

Art. 2.

E' temporaneamente rinnovata l'importazione temporanea delle merci seguenti:

I. — *Piombo in pani ed in rottami,* per la fabbricazione:

a) di fili, tubi e fogli di spessore non superiore a 2 millimetri;

b) di lastre e bandelle di qualsiasi spessore;

c) di pallini da caccia.

Scadenza della concessione: 31 luglio 1930.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: quintali 10 - Termine massimo per la riesportazione: un anno.

II. — *Pelli da pellicceria conciate,* per essere tinte o per altri lavori di rifinitura.

Scadenza della concessione: 31 luglio 1933.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: kg. 10 - Termine massimo per la riesportazione: un anno.

III. — *Solfato di magnesio,* per un nuovo contingente di quintali 200.000, per la fabbricazione della seta artificiale.

Scadenza della concessione: 31 dicembre 1928.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: quintali 10 - Termine massimo per la riesportazione: un anno.

IV. — *Filati di seta artificiale misuranti* 60.000 *metri o più per mezzo chilogramma,* per la fabbricazione dei tessuti misti, e dei tessuti detti « *milanesi* ».

L'importazione temporanea di detti filati è poi estesa alla fabbricazione di tessuti interamente fatti di seta artificiale.

Scadenza della concessione: 30 giugno 1929.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: kg. 100 - Termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 3.

L'importazione temporanea di acciaio in nastri, concessa per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli, è estesa alla fabbricazione delle lamelle rompifilo per telai da tessere.

Quantità minima da ammettere all'importazione temporanea: kg. 200 - Termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 4.

La concessione di esportazione temporanea delle maglie di lana, per subire un processo industriale d'irrestringibilità, è rinnovata fino al 31 luglio 1930.

Quantità minima ammessa all'esportazione temporanea: kg. 100 - Termine massimo per la reimportazione: 6 mesi.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli.

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 50. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2293.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1828.

Franchigia doganale per lo xantogenato di potassio da impiegare nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la produzione dei minerali di piombo e di zinco, mediante il processo di fluttuazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla nota alla voce n. 769 della tariffa doganale in vigore è aggiunto il seguente comma:

« Lo xantogenato di potassio, destinato ad essere impiegato nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco, è ammesso a godere della franchigia doganale, nonchè della esenzione dalla sopratassa di confine sullo spirito in esso contenuto o che fu consumato per la sua preparazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 49. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928.
Radiazione del corso d'acqua Rio Val d'Astrio dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1913, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo al registro n. 145, foglio n. 187, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia in cui al n. 92 trovasi inscritto il corso d'acqua denominato Rio Val d'Astrio, dallo sbocco a km. 9,500 a monte della mulattiera Astrio-Prestine;

Vista la sentenza 29 giugno-17 luglio 1922 del Tribunale delle acque di Milano, nella causa promossa dal comune di Breno contro il Ministero dei lavori pubblici per la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia del corso d'acqua predetto;

Ritenuto che il Tribunale delle acque pubbliche di Milano, con la citata sentenza, ha dichiarato che il corso di acqua denominato Rio Val d'Astrio, per i suoi caratteri fisici, risulta di natura privata e quindi non può essere compreso nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, pur riconoscendo carattere demaniale alla sorgente Fontanoni che alimenta il torrente Degna, e che in parte affluisce nel Rio d'Astrio;

Che il Tribunale superiore delle acque, con sentenza 25 maggio-8 agosto 1927, ha respinto l'appello proposto dall'amministrazione;

Vista la nota 27 ottobre 1927, n. 15704-2558 della Regia avvocatura erariale generale dalla quale risulta che la sentenza è passata in giudicato;

Ritenuto che pertanto si rende necessario provvedere alla radiazione del Rio Val d'Astrio dal suddetto elenco delle acque pubbliche;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il corso d'acqua denominato Rio Val d'Astrio, già iscritto al n. 92 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, approvato con R. decreto 19 giugno 1913 sopracitato, è radiato dall'elenco stesso senza pregiudizio del carattere demaniale della sorgente Fontanoni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1928.
Modifiche al decreto Ministeriale 3 marzo 1927, che disciplina la vigilanza sulla importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, ed il suo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1099;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927, che disciplina la importazione e il transito delle piante, semi ed altri prodotti vegetali allo scopo di impedire l'introduzione di malattie e parassiti esotici delle piante coltivate;

Considerata la necessità di adottare più efficaci garenzie, nei riguardi dell'importazione e transito delle piante e parti di piante, destinate all'allevamento, meglio rispondenti ai fini della difesa delle nostre coltivazioni di fruttiferi;

Udito il Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Al decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1927, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alle dogane autorizzate all'importazione, di cui all'art. 1, è aggiunta la dogana di Fiume.
2. Gli articoli 5 e 6 sono soppressi.
3. Alla dizione delle lettere *c*) e *d*) dell'art. 8 è sostituita la seguente:

« *c*) piante fruttifere, loro parti e frutta fresca di qualunque sorta dai seguenti Stati: Canadà, Stati Uniti d'America, Chile, Isole Hawaii, India, Giappone, Cina, Australia, Sud-Africa, Brasile, Argentina, Messico, in vista della cocciniglia di S. Josè (Aonidiella perniciosa), della tignuola orientale (Laspeyresia molesta), delle mosche esotiche delle frutta e della crittogama Diaporthe perniciosa;

« d) piante di agrumi, loro parti, frutti e scorze fresche di tali frutti da tutti i paesi esteri, in vista della cocciniglia serpetta (Lepidosaphes gloverii), della mosca bianca (Aleyrodes citri), delle crittogame: Bacterium citri, Corticium salmonicolor, Sphaeropsis tumefaciens e Gloeosporium limetticolum ».

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* entrerà in vigore il 1° agosto 1927.

Roma, addì 18 luglio 1928 - Anno VI.

Il Ministro: MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Istituto italiano di credito marittimo, con sede sociale in Roma, è autorizzata ad istituire proprie filiali in Spezia, Massa, Sarzana, Carrara, Levanto, Aulla, Pietrasanta, Lerici e Fivizzano, sostituendosi in queste località alla Società in nome collettivo « Banca Adamo Pegazzano e C. » di Spezia, postasi in irrevocabile stato di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETO PREFETTIZIO 27 luglio 1928.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione della provincia di Ragusa.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1928-VI, n. 1129 Gab., col quale il cav. uff. dott. Diodato Mangeri veniva incaricato, in via provvisoria, di assumere le funzioni di Commissario straordinario per la temporanea amministrazione della provincia di Ragusa;
Ritenuto che ha assunto le funzioni di vice prefetto il signor cav. dott. Annibale Fergola;
Visto l'art. 106 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2839;

Decreta:

Il signor cav. dott. Annibale Fergola, vice prefetto, è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della provincia di Ragusa.
Al detto commissario sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Ragusa, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Rosso.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Palmich nato a Laurana il 16 agosto 1867 da Andrea e da Antonia Miscenich, residente a Laurana diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Palmi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Palmich è ridotto nella forma italiana di « Palmi » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Caterina Giacovassich, nata a Laurana il 25 ottobre 1872, ed il figlio Giovanni, nato a Laurana il 5 maggio 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Lucich Giovanni fu Simeone e fu Grimani Petronilla, nato a Lesina (S.C.S.) il 21 gennaio 1874 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Lucci »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Lucich Giovanni fu Simeone è ridotto in « Lucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucich Antonia nata Vucetich, nata a Lesina (Jugoslavia) l'8 febbraio 1879, moglie;
2. Lucich Simeone, nato a Lesina il 27 novembre 1905, figlio;
3. Lucich Giuseppina, nata a Lesina il 12 agosto 1911, figlia;
4. Lucich Stefano, nato a Lesina il 15 ottobre 1913, figlio;
5. Lucich Giovanni, nato a Lesina il 22 marzo 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 7 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bunicich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Filinich Francesca, nato a Cherso il 20 ottobre 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela fu Surdich Antonio e fu Filipas Giacomina, nata a Cherso il 23 giugno 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bunicich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Aus Maria, nato a Cherso il 12 settembre 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Antonia, nata a Cherso il 23 luglio 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bunicich Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Ricovich Francesca, nato a Cherso il 14 giugno 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Ivancich fu Andrea e fu Rigovich Giovanna, nata a Cherso il 13 aprile 1883; ed ai figli nati a Cherso: Giuseppe, il 13 marzo 1909; Giovanna, il 2 aprile 1912; Antonia, il 14 aprile 1922, e Carmela nata a Trieste il 17 luglio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bercich Maria vedova di Angelo, figlia del fu Andrea Budicin e della fu Eufemia Gerini, nata a Rovigno il 4 maggio 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato a Rovigno il 3 settembre 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Benich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Benich Rodolfo Massimiliano, figlio del fu Callisto e di Maria Sponza, nato a Rovigno il 18 agosto 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Beni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Nadovich di Giovanni-Domenico e di Francesca Sgrablich, nata a Rovigno il 5 settembre 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bunicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bunicich Antonio, figlio del fu Marco e della fu Vitich Gaspara, nato a Cherso il 14 settembre 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bunicci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Stipanich fu Gregorio e fu Antonia Coglievina, nata a Cherso il 23 marzo 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 3 agosto 1928-VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1928-VI, la dizione erroneamente indicata di « Segretario dell'Associazione fra industriali meccanici, metallurgici ed affini del Piemonte », va rettificata in quella di « Direttore dell'Associazione fra industriali meccanici, metallurgici ed affini del Piemonte ».

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 19 luglio 1928-VI in Ala di Stura, Grand Hôtel, provincia di Torino, è stata attivata una agenzia telegrafica.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,(00

Situazione al 20

ATTIVO

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1928 — migliaia di lire	
Oro in cassa . . . . L.		4,924,464,466.53	—	106
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	5,311,226,154.91		—	165,568
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1,681,939,072.16		+	3
		6,993,165,227.07	—	165,565
Riserva totale . . . L.		11,917,629,693.60	—	165,671
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,847,712,566.95		—
Cassa . . . . »		108, 04,505.53	—	16,895
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,013,289,860.31	+	14,739
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6,538,586.30	—	289
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1,197,680,366.95			
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . . »	1,384,330.45			
		1,199,064,697.40	—	114,604
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . L.		998,094,644.96	—	494
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	88,944,939.43		+	16,434
altri . . . . »	51,270,599.64		—	9,053
		140,215,539.07	+	7,381
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,870,496.83		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		132,825,696.19	+	546
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,237,085,287.61		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria . . . . »	12,025,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti. . . . . . »	110,902,629.29			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	172,072,620.34		—	18
Debitori diversi . . . . »	1,081,389,118.15		—	60,922
		1,406,389,367.78	—	60,940
Spese . . . . L.		136,301,468.53	+	1,270
L.		22,480,022,411.06		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		30,452,562,070.67	—	284,568
L.		52,932,584,481.73		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		137,200,948.54	—	268
TOTALE GENERALE . . L.		53,069,785,430.27	—	619,793

Saggio normale dello sconto 5.50 % (dal 25 giugno 1928).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(1261)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

luglio 1928 (VI)

PASSIVO

				DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1928 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		17,258,738,350 —	— 205,632
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		550,081,984.68	— 24,451
Depositi in conto corrente fruttifero	»		2,624,928,717.03	+ 193,135
Conto corrente del Regio tesoro	»		300,000,000 —	—
	L.		20,733,749,051.71	— 36,948
Capitale	L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto	»		48,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi	»		21,831,972.71	— 607
Conto corrente del R. Tesoro, vincolato	»		60,316,498.54	— 197,872
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	113,050,616.20		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —		—
Creditori diversi	»	938,186,807.28		— 107,765
			1,097,237,423.48	— 107,765
Rendite	L.		266,862,052.29	+ 8,235
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—	—
	L.		22,480,022,411.06	—
Depositanti	»		30,452,562,070.67	— 284,568
	L.		52,932,584,481.73	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		137,200,948.54	— 268
TOTALE GENERALE	L.		53,069,785,430.27	— 619,793

Rapporto della riserva (11,917,629,693.60) ai debiti (20,733,749,051.71) da coprire 57.48 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.

Si avverte che, giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Modificazione al decreto Ministeriale 9 agosto 1925 riguardante l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale « Anticolana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 31 luglio 1928-VI il decreto Ministeriale 9 agosto 1925 riguardante l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale « Anticolana » è stato modificato come appresso:

« Il rettangolo mediano porta scritto in alto, sempre a caratteri neri: « Proprietà S. A. Nuova Fonte Anticolana »; sotto a caratteri alti mm. 18 1/2 per le minuscole e mm. 15 per le maiuscole e dello spessore di mm. 2 1/2 « Nuova Fonte ». Al di sotto è impresso un rettangolo color arancione di mm. 117×55 1/2 bordato con filettatura sottile nera, avente nel centro la lupa dello stemma di Roma e attraversata dalla parola « Anticolana » a caratteri alti mm. 14; il contorno dei caratteri è in nero marcato e l'interno di essi è costituito da una fitta serie di righe nere intrecciate a rete.

« Al di sotto si legge « Acqua minerale antiurica antilitiaca » e più sotto « Comune di Fiuggi, provincia di Frosinone »; i caratteri in corsivo e di color nero delle parole « Comune di Fiuggi » sono alti mm. 14 per le lettere maiuscole e mm. 6.8 per le minuscole; lo spessore è di mm. 1; il tutto conforme all'esemplare allegato ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Castelnuovo Rangone, di San Cesario sul Panaro, di Nonantola e di Concordia, in provincia di Modena, con decreto 12 agosto 1928-VI, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Santomenna e di Laviano in provincia di Salerno, con decreto 10 agosto 1928-VI, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Guardia Sanfremondi, in provincia di Benevento, con decreto 10 agosto 1928-VI sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.